

Si invita il Ministero della Cultura a pubblicare il seguente avviso sul relativo sito web posto che, in ottemperanza all'Ordinanza del TAR Lazio Sez. II quater n. 6010/2022 sotto trascritta dovrà fornire la massima collaborazione:

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
GIUDIZIO N. 10215/2022 R.G. T.A.R. LAZIO – SEDE DI ROMA
in ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sede di Roma –
Sez. Seconda Quater n. 6010/2022 del 28.09.2022,
resa nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 10215/2022.

Nell'interesse dei **COMUNI DI SAN SALVATORE DI FITALIA** (Cod. Fisc.: 84004140830), in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore”, dott. Giuseppe Pizzolante; **GALATI MAMERTINO**, (Cod. Fisc.: 00425030830), in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore”, Avv. Vincenzo Amadore; e **MIRTO** (Cod. Fisc.: 00461950834), in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore”, dott. Maurizio Zingales, autorizzati a stare in giudizio, rispettivamente, con deliberazioni di G.M. n.96 del 29.6.2022, n. 144 dell'8.7.2022 e n. 87 dell'1 luglio 2022, rappresentati e difesi, nel giudizio iscritto al N. 10215/2022 R.G. del T.A.R. Lazio – Sede di Roma, dall'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina (Cod. Fisc.: BNFNTL68B08F206B –P.E.C.: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it-fax: 0941563800), con domicilio eletto in Via Camiciotti, n. 102, di Messina, e domicilio digitale all'indirizzo di pec: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it, in virtù di procura rilasciata in calce ed in foglio separato al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. 1270/2022 R.G. del Tar per la Sicilia – Sede di Palermo,

CONTRO

- **MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Via Dei Portoghesi, n. 12, di Roma, e digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

-Comune di Alcara Li Fusi (C. F.: 00144310836), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Della Rinascita, n. 16 di Alcara li Fusi (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comune@pec.comune.alcaralifusi.me.it;

-Comune di San Marco d'Alunzio (C. F.: 84004040832), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Garibaldi di San Marco d'Alunzio (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comune.sanmarcodalunzio@pec.it;

-Comune di Santa Lucia Del Mela (C. F.: 00150050839), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Viale Pietro Nenni di Santa Lucia del Mela (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it;

-Comune di Bivona (C. F.: 80003970847), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Ducale, n. 8, di Bivona (AG) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: bivona.prot@pec.it;

-Comune di Calamonaci (C.F.: 83001470844), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza S. Vincenzo Ferreri, n. 1, di Calamonaci (AG) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: info@pec.comune.calamonaci.ag.it;

-Comune di San Mauro Castelverde (C. F.: 02917610822), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Municipio, n. 11, di San Mauro Castelverde (PA) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it;

-Comune di Castel di Lucio (C.F.: 85000850835), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa

Municipale sita in Via Salvo D'Acquisto, n. 1, di Castel di Lucio (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollocasteldilucio@pec.it;

- **Comune di Pettineo** (C.F.: 85000240839), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Garibaldi, n. 35, di Pettineo (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: posta@pec.comune.pettineo.me.it;

- **Comune di Motta D'Affermo** (C. F.: 00324270834), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza San Luca di Motta d'Affermo (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: servdemmottadafferma@pec.it;

- **Comune di Sant'Angelo Muxaro** (C. F.: 80003030840), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Pizzo Corvo, 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro (AG) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it;

- **Comune di Joppolo Giancaxio** (C.F.: 00250320843), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Kennedy, n. 5, Joppolo Giancaxio (AG) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it;

- **Comune di Santa Elisabetta** (C.F.: 80004000842), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Giovanni XXIII, n. 26, di Santa Elisabetta (AG) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: santaelisabetta.servizifinanziari@pec.it;

- **Comune di Buscemi** (C.F.: 80000810897), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Libertà, n. 12, di Buscemi (SR) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollo.buscemi@pec.it;

- **Comune di Casalvecchio Siculo** (C.F.: 00378410831), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Dei Caduti - 98032 Casalvecchio Siculo (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: segreteria.comunecasalvecchiosiculo@dgpec.it;
- **Comune di Antillo** (C.F.: 00432870830), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Maria SS. Della Provvidenza di Antillo (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comunedi antillo@primapec.com;
- **Comune di Limina** (C.F.: 80006220836), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza XXV Aprile di Limina (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.limina.me.it;
- **Comune di Ustica** (C.F.: 00491510822), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Petriera di Ustica (PA) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comune@pec.comune.ustica.pa.it;
- **Comune di Polizzi Generosa** (C.F.: 83000690822), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Garibaldi, n. 13, di Polizzi Generosa (PA) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it;
- **Comune di Gratteri** (C.F.: 00550180822), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Monumento, n. 4, di Gratteri (PA) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it;
- **Comune di Tusa** (C.F.: 85000610833), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Alesina, n. 36, di Tusa (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comuneditusa@pec.it;

- **Comune di Santo Stefano Quisquina** (C.F.: 80003390848), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Roma, 142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it;

-**Comune di San Biagio Platani** (C.F.: 80002730846), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Corso Umberto I, n. 105, di San Biagio Platani (AG) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it;

-**Comune di Assoro** (C.F.: 00052420866), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Crisa, n. 280, di Assoro (EN) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: info@pec.comune.assoro.en.it;

-**Comune di Ventimiglia di Sicilia** (C.F.: 86000910827), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in P.zza S. Rosalia, n. 9, di Ventimiglia di Sicilia (PA) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it;

-**Comune di Mezzojuso** (C.F.: 00506170828), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Umberto I, n. 6, di Mezzojuso (PA) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comunemezzojuso@pec.it;

-**Comune di Novara di Sicilia** (C.F.: 00358500833), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Girolamo Sofia, n. 2, di Novara di Sicilia (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollocomunenovaradisicilia@pec.it;

-**Comune di Roccavaldina** (C. F.: 82000660835), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Roma,3 - 98040 Roccavaldina (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comuneroccavaldina@pec.it;

- **Comune di Villafrati** (C. F.: 86000950823), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in P.za Umberto Primo N. 12 - 90030 Villafrati (PA) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it;

-**Comune di Ucria** (C.F.: 00128180833), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Castello N. 14 di Ucria (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: ucria.protocollo@pec.it;

- **Comune di Raccuja** (C.F.: 00275600831), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza 2 Giugno, n. 1, di Raccuja (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comuneraccuja@pec.it;

-**Comune di Floresta** (C.F.: 01582160832), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Umberto I, n. 115, di Floresta (ME) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comunedifloresta@pec.it;

- **Comune di Poggioreale** (C.F.: 90004020815), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Ximenes, 1 - 91020 Poggioreale (TP) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: comunepoggioreale@pec.it;

- **Comune di Isnello** (C.F.: 00532510823), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Corso Vittorio Emanuele, 14 - 90010 Isnello (PA) e domicilio digitale all'indirizzo di pec: demograficiisnello@pec.it;

-**Comune di Tripi** (C. F.: 83030250837), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Michele, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del nominato legale, pec: avv.michelegiorgio@pec.giuffre.it;

- **Comune di Bisacchino** (C.F.: 84000450829), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Stazione - 90032 Bisacchino (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.bisacchino.pa.it

a) Per l’annullamento – previa sospensione cautelare dei seguenti atti specificati con il ricorso promosso dinnanzi alla sede di Palermo del Tar della Sicilia il quale è stato riassunto dinnanzi al Tar Lazio con ricorso iscritto al N. 10215/2022 R.G., a seguito di ordinanza del Tar Palermo n. 2553 del 12.9.2022, che ha dichiarato la competenza del Tar Lazio:

1. Della nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia (capofila con rappresentanza) l’esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu.

2. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi:

2.1. L’atto a cui ha fatto riferimento la nota del 26 maggio 2022, di cui sopra, con il quale il Ministero resistente ha esitato ed approvato le verifiche formali relative al possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di valutazione delle proposte, e, quindi, ha disposto l’esclusione della domanda di finanziamento dei Comuni ricorrenti ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del

predetto Avviso per i motivi di seguito riportati: - risulta allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all'art. 4, paragrafo 9, lett. d). Non risultano allegate le delibere dei Comuni aggregati.

2.2. La graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 dell'Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di ambiti e criteri di valutazione ivi riportati.

2.3. La nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, con la quale il Direttore dell'Unità di Missione e RUP ha trasmesso al segretariato generale del Ministero della Cultura: - L'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili (All. 3).

2.4. Il decreto del 7 giugno 2022, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Cultura:

2.4.1. Ha approvato l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento.

2.4.2. Ha individuato l'onere finanziario.

2.4.3. Ha disciplinato i conseguenti obblighi dei soggetti attuatori (ex art. 3) e le modalità di attuazione degli interventi (ex art. 4), le modalità di

erogazione delle risorse (ex art. 5), l'utilizzo delle economie (ex art. 6) ed il monitoraggio e rendicontazione (ex art. 7).

2.4.4. I disciplinari all'uopo sottoscritti con i soggetti attuatori, non conosciuti.

2.4.5. Gli atti con i quali sono stati erogati i finanziamenti.

2.4.6. Gli altri atti infra specificati, ivi incluso, in via subordinata, l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021.

E PER L'ACCOGLIMENTO

b) E per l'accoglimento delle seguenti domande specificate in calce al medesimo ricorso promosso dinnanzi alla sede di Palermo del Tar della Sicilia il quale è stato riassunto dinnanzi al Tar Lazio con ricorso iscritto al N. 10215/2022 R.G., a seguito di ordinanza del Tar Palermo n. 2553 del 12.9.2022, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tar Lazio:

In sede cautelare:

I. sospendere i provvedimenti impugnati ed al contempo ordinare al Ministero resistente di inserire i Comuni ricorrenti nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l'adozione degli atti consequenziali inclusa la riformulazione della graduatoria e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, nonché con la stipula della convenzione, sopra specificati in sede di domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

Nel merito

II. Annullare i provvedimenti impugnati e condannare il Ministero resistente ad inserire i ricorrenti nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l'adozione degli atti consequenziali, dei provvedimenti, ed alla stipula della convenzione, specificati sopra nella parte del ricorso dedicata al risarcimento del danno in forma specifica.

III. Condannare il Ministero resistente a rifondere le spese, competenze ed onorari di lite oltre le spese generali, quelle di contributo unificato, IVA e CPA.

--

Premesso che:

- Con ordinanza n. 6010/2022 Reg. Prov. Cau, adottata nel giudizio iscritto al N. 10215/2022 R.G. del T.A.R. per il Lazio – Sede di Roma- Sezione

Interna seconda Quater, il citato T.A.R. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi disponendo testualmente: <<Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio>>, con il presente atto, l'Avv. Natale Bonfiglio, nella spiegata qualità di difensore dei Comuni di San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino e Mirto, procede (alla) e richiede la notifica per pubblici proclami presso il Ministero della Cultura, e, a tal uopo, in conformità alla medesima Ordinanza:

AVVISA CHE

1. L'autorità giudiziaria adita è il T.A.R. per il Lazio – Sede di Roma – Sezione Seconda Quater.
2. Il numero di iscrizione a ruolo del ricorso (registro generale) è N. 10215/2022 R.G.

3. I ricorrenti sono i COMUNI DI SAN SALVATORE DI FITALIA (Cod. Fisc.: 84004140830), in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore”, dott. Giuseppe Pizzolante; **GALATI MAMERTINO**, (Cod. Fisc.: 00425030830), in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore”, Avv. Vincenzo Amadore; e **MIRTO** (Cod. Fisc.: 00461950834), in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore”, dott. Maurizio Zingales, rappresentati e difesi dall’Avv. Natale Bonfiglio e domiciliati presso il relativo indirizzo di P.E.C.: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it

4. I provvedimenti impugnati sono i seguenti:

<<1. La nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l’Unità di Missione per l’attuazione del PNNR del segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia (capofila con rappresentanza) l’esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu.

2. Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi:

2.1. L’atto a cui ha fatto riferimento la nota del 26 maggio 2022, di cui sopra, con il quale il Ministero resistente ha esitato ed approvato le verifiche formali relative al possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di valutazione delle proposte, e, quindi, ha disposto l’esclusione della domanda di finanziamento dei Comuni ricorrenti ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del predetto Avviso per i motivi di seguito riportati: - risulta allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all’art. 4, paragrafo 9, lett. d). Non risultano allegate le delibere dei Comuni aggregati.

2.2. La graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 8 dell’Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di ambiti e criteri di valutazione ivi riportati.

2.3. La nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, con la quale il Direttore dell’Unità di Missione e RUP ha trasmesso al segretariato generale del Ministero della Cultura: - L’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili (All. 3).

2.4. Il decreto del 7 giugno 2022, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Cultura:

2.4.1. *Ha approvato l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento.*

2.4.2. *Ha individuato l'onere finanziario.*

2.4.3. *Ha disciplinato i conseguenti obblighi dei soggetti attuatori (ex art. 3) e le modalità di attuazione degli interventi (ex art. 4), le modalità di erogazione delle risorse (ex art. 5), l'utilizzo delle economie (ex art. 6) ed il monitoraggio e rendicontazione (ex art. 7).*

2.4.4. *I disciplinari all'uopo sottoscritti con i soggetti attuatori, non conosciuti.*

2.4.5. *Gli atti con i quali sono stati erogati i finanziamenti.*

2.4.6. *Gli altri atti infra specificati, ivi incluso, in via subordinata, l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021.>>.*

5. Controinteressati sono tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della Cultura in data 20 dicembre 2021, di cui non si indicano i nominativi per espressa dispensa adottata dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 6010/2022 Reg. Prov. Cau.

6. Sunto del ricorso e dei relativi motivi

6.1. I Comuni di San Salvatore di Fitalia, Mirto e Galati Mamertino, in persona dei rispettivi Sindaci – legali rappresentanti pro tempore, odierni ricorrenti in riassunzione, hanno promosso contro e nei confronti degli epigrafati Enti il seguente ricorso iscritto al n. 1270/2022 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo, a seguito di ordinanza del Tar Palermo n. 2553 del 12.9.2022, che ha dichiarato la competenza del Tar Lazio, poi riassunto ex art. 15, comma 4, c.p.a. dinnanzi al Tar per il Lazio – Sede di Roma, con il N. 10215/2022 R.G., **per l'annullamento – previa sospensione cautelare degli atti specificati al sopra specificato (precedente) punto 4 del presente avviso rubricato “I provvedimenti impugnati sono i seguenti”.**

6.2. In particolare, l'invocato annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di esclusione (recte: non ammissione) (d)della domanda di finanziamento specificata al precedente punto 4 del presente avviso unitamente agli altri atti impugnati e specificati con lo stesso punto 4, e l'accoglimento delle sopra specificate domande, è stato affidato ai seguenti motivi e domande spiegate con il medesimo ricorso:

Diritto

I. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i., ed eccesso di potere per contraddittorietà con la disciplina recata dall'avviso pubblico.- Sotto altro profilo, eccesso di potere e violazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. per difetto di istruttoria e/o per omesso apprezzamento degli atti allegati costituenti l'oggetto delle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. effettuate dal Comune capofila in ossequio all'avviso pubblico sul modello di domanda predisposto dallo Stesso Ministero della Cultura.

I.1. In ossequio alle prescrizioni imposte, e al modello di domanda prescritto, dall'avviso pubblico, il Comune di San Salvatore di Fitalia, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, in nome proprio e anche in nome e per conto e, quindi, in rappresentanza dei Comuni di Galati Mamertino e di Mirto:

I.1.1. Ha formulato la (testualmente): Domanda di ammissione per interventi "Fondo Borghi" PNNR-M1C3-2.1".

I.1.1.1. Ha effettuato plurime dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fra le quali, sempre per conto proprio e anche in nome e per conto degli altri due Comuni aggregati:

- ha asseverato di possedere le risorse amministrative e tecniche per l'attuazione del progetto allegato alla domanda;

- si è impegnato a dare attuazione al progetto allegato alla domanda nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria.

- ha asseverato di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo delle risorse del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale presentata con la domanda di finanziamento.

- si è impegnato ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto Locale di rigenerazione nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero della Cultura eventuali modifiche al Progetto e ai singoli interventi ivi previsti.

- ha asseverato di essere a conoscenza che il Ministero della Cultura si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o comunque nel corso della procedura ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

I.1.1.2. Sempre il testé citato Comune promotore, ha dichiarato di allegare, come in effetti ha allegato, i seguenti atti e documenti costituenti l'oggetto delle suddette dichiarazioni sostitutive:

1) Il Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, ossia del Sindaco del Comune di San Salvatore di Fitalia che ha sottoscritto la domanda di finanziamento e reso le dette dichiarazioni sostitutive.

2) Gli accordi di aggregazione e partenariato per effetto dei quali ha effettuato la domanda di finanziamento ed ha assunto gli anzidetti impegni con le dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. anche per gli altri Comuni aggregati.

3) La relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 4, comma 9, lett. b), dell'avviso.

4) Il provvedimento di approvazione della proposta (deliberazione di G.M. n. 35 del 14 marzo 2022 del Comune di San Salvatore di Fitalia) e gli accordi di partenariato.

I.1.1.2.1. Il contenuto dell'accordo di aggregazione, allegato alla sopra citata istanza di finanziamento.

Alla detta domanda di finanziamento è stato allegato il protocollo d'intesa (ex artt. 15 e 11 della L. n. 241/1990 e s.m.i.) dell'11 febbraio 2022 sottoscritto digitalmente dai relativi Sindaci all'uopo autorizzati con le menzionate deliberazioni di G.M. n. 14/22 del Comune di San Salvatore di Fitalia; n. 13/2022 del Comune di Mirto; e n. 30/2022 del Comune di Galati Mamertino, per giustificare l'aggregazione e la delega dei poteri con rappresentanza legittimanti, per l'appunto, la domanda di finanziamento formulata dal Comune di San Salvatore di Fitalia in nome proprio e dei Comuni di Galati Mamertino e Mirto unitamente agli impegni assunti con detta domanda.

In particolare, con il predetto protocollo (recte: accordo), i suddetti Comuni, dopo avere riportato la volontà di partecipare all'avviso di finanziamento per cui è causa in modo congiunto per fare finanziare in concreto il c.d. PROGETTO "NEBRODI IN MUSICA" ideato congiuntamente; e dopo avere dato atto delle prescrizioni all'uopo imposte dal ridetto avviso, hanno chiosato nei seguenti termini:

Le parti danno atto che è interesse dei Comuni di Galati Mamertino, Mirto e San Salvatore di Fitalia partecipare all'Avviso di cui al PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e

cultura, Component 3 – Cultura (M1C3). Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Linea di azione B;

Le parti danno atto che condividono la partecipazione all’avviso con l’idea progettuale dal titolo “Nebrodi cultura in musica”;

Le parti danno mandato al Comune di San Salvatore di Fitalia di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti conferendo OGNI DELEGA per la presentazione del progetto e la relativa attuazione, inclusa la nomina del RUP e la predisposizione di atti e documenti vari.

Le parti definiscono che saranno attivate tutte le forme di collaborazione e supporto necessari tra gli enti sottoscrittori del presente documento al fine di raggiungere l’obiettivo di sviluppo prefissato con la partecipazione al bando PNNR in premessa indicato.

I.1.1.2.2. Il tenore del provvedimento di approvazione della proposta progettuale allegato alla sopra citata istanza di finanziamento.

Alla detta domanda di finanziamento è stata allegata la deliberazione di Giunta Municipale del Comune di San Salvatore di Fitalia n. 35 del 14 marzo 2022, con la quale, dopo avere riportato l’excursus dell’avviso pubblico e degli atti all’uopo adottati dai Comuni aggregati, il nominato Ente Locale ha approvato l’intero progetto per il quale è stato chiesto il finanziamento già approvato in giunta municipale dai Comuni di Galati Mamertino e Mirto, e, in particolare, ha approvato la seguente proposta di deliberazione di G.M.:

1. Di dare atto che le premesse si intendono qui richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che i Comuni di Galati Mamertino, Mirto e San Salvatore di Fitalia, limitrofi, hanno condiviso la necessità di potersi raccordare per presentare un’idea progettuale comune e condivisa e richiederne nel contempo apposito finanziamento addivenendo all’accordo di partecipare in forma aggregata all’avviso di cui in premessa con l’idea progettuale “Nebrodi Cultura in Musica”, deliberando in merito i seguenti atti designando il comune di San Salvatore di Fitalia quale Comune Capofila e dando mandato a quest’ultimo per tutti gli adempimenti necessari:

2.1. Comune di San Salvatore di Fitalia con D.G.M. n. 14 del 09/02/2022.

2.2. Comune di Galati Mamertino con D.G.M. n. 30 del 10/02/2022.

2.3. Comune di Mirto con D.G.M. n. 13 del 11/02/2022.

3. Di prendere atto che i comuni aggregati hanno approvato il presente progetto, dando mandato al comune capofila per gli atti consequenziali e la presentazione del progetto, con i seguenti atti:

3.1. Comune di Galati Mamertino con D.G.M. n. 52 del 14/03/2022.

3.2. Comune di Mirto con D.G.M. n. 32 del 14/03/2022.

4. di approvare l’operazione, l’idea progettuale e il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica “Nebrodi cultura in musica” dell’importo complessivo di Euro 2.560.000,00 secondo il quadro economico riportato in premessa.

5. di dare mandato al R.U.P. e al Sindaco per gli atti consequenziali e la presentazione del progetto a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza....

6. di dare atto che le spese derivanti dal presente atto saranno messe a carico del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.....

I.2. Il provvedimento di esclusione.

A fronte della suddetta domanda di finanziamento, delle suddette dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. e dei suddetti allegati costituenti l’oggetto delle medesime dichiarazioni, il Ministero della Cultura ha disposto l’esclusione della medesima domanda di finanziamento per i motivi di seguito riportati: - risulta allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all’art. 4, paragrafo 9, lett. d). Non risultano allegate le delibere dei Comuni aggregati.

In particolare, il detto provvedimento di esclusione è stato ancorato:

i. Al tenore dell’art. 4, paragrafo 9, lett. d) dell’avviso pubblico disponente che: In sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente deve altresì allegare a pena di esclusione:

d) La delibera dell’organo competente di approvazione della proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale (in ipotesi di partecipazione in forma aggregata le delibere di approvazione di tutti i Comuni aggregati).

ii. Al tenore dell’art. 7 dell’avviso pubblico, che ha prescritto l’obbligo di esclusione delle domande non pervenute con le modalità di cui al successivo art. 11.

iii. Al tenore dell'art. 11 dell'avviso pubblico secondo cui non era ammessa altra forma di compilazione e presentazione della domanda e dei documenti rispetto a quella individuata dal precedente art. 4.

I.3. La prima censura del provvedimento di esclusione.

L'art. 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i., nel testo modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, dispone che (testualmente):

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rubricato "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", dispone che:

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La delibera adottata dalla Giunta Municipale è un atto pubblico ex art. 2699 c.c. e l'art. 2700 c.c. dispone che:

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

I.3.1. La conclusione. Può allora concludersi che l'impugnato provvedimento di esclusione è illegittimo e dovrà essere annullato perché, diversamente da quanto ritenuto, il Comune di San Salvatore di Fitalia, quale comune proponente – capofila, ha dato più volte la prova dell'approvazione del progetto da parte dell'organo competente dei Comuni aggregati (di Mirto e Galati Mamertino), ovvero la Giunta Municipale ex art. 48 del D.l.vo n. 267/2000 e s.m.i. e art. 35 della L. 142/1990 e s.m.i., nel testo recepito dalla L.R. Sic. N. 48/1991 e s.m.i., e ciò ha fatto:

1) La prima volta, con le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. effettuate dal Sindaco – legale rappresentante del Comune di San Salvatore di Fitalia (quale Comune promotore – capofila) in seno alla domanda di finanziamento nei termini di cui sopra, in ossequio all'avviso pubblico, ossia in nome proprio e degli altri due Comuni aggregati, laddove, si ripete, l'oggetto delle dette dichiarazioni sostitutive era costituito dal progetto approvato con la deliberazione di G.M. n. 32 del 14 marzo 2022 del Comune di Mirto, con la deliberazione di G.M. n. 52 del 14 marzo 2022 del Comune di Galati Mamertino, la cui adozione è stata acclarata e posta a presupposto dell'altra deliberazione di G.M. n. 35 del 14 marzo 2022, di approvazione del progetto, adottata dal Comune di San Salvatore di Fitalia ed allegata in versione integrale alla domanda di finanziamento.

Infatti, le suddette dichiarazioni sostitutive ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. -- allorché hanno fatto riferimento alla presupposta approvazione del progetto da parte delle Giunte Municipali dei Comuni di Mirto (N. 32 del 14.3.22) e Galati Mamertino (N. 52 del 14.3.22) attraverso l'allegata deliberazione di G.M. n. 35 del 14.3.22 del Comune di San Salvatore di Fitalia -- hanno sostituito ex lege (per effetto dell'art. 18, comma 3 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) il requisito della domanda di ammissione a finanziamento, ovvero la produzione del documento cartaceo e/o digitale contenente la deliberazione giuntale.

Sicché, diversamente da quanto erroneamente opinato dal Ministero della Cultura con il provvedimento di esclusione, la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.3.2022 del Comune di San Salvatore di Fitalia, allegata alla domanda di finanziamento, non era apprezzabile e/o identificabile solamente come l'unico atto di approvazione del progetto, costituendo, invece, l'oggetto delle dette dichiarazioni sostitutive e, quindi, il mezzo di prova (ex art. 18, comma 3 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) dell'adozione delle suddette deliberazioni di G.M. del Comune di Mirto e del Comune di Galati Mamertino quali atti degli Organi competenti che avevano approvato lo stesso progetto per il quale era stato chiesto il finanziamento.

*

2. La seconda volta. A parte l'assorbenza del suddetto vizio desumibile dalla valenza della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio effettuata dal Comune di San Salvatore di Fitalia, v'è che la suddetta deliberazione di G.M. del Comune di San Salvatore di Fitalia n. 35/2022, allegata alla domanda di finanziamento per cui è causa, quale atto pubblico, da sola, costituiva mezzo di prova della previa adozione delle deliberazioni di G.M. n. 32/2022 del Comune di Mirto e N. 52/2022 del Comune di Galati Mamertino in quanto poste a fondamento (i.e.: presupposto) della detta deliberazione giuntale n. 35 del 14.3.22; sicché, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 bis e 2 del sopra trascritto art. 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la testé citato deliberazione giuntale n. 35/22 avrebbe dovuto, come deve, essere qualificata come documento (atto pubblico) che ha provato un fatto (i.e.: l'intervenuta approvazione dei progetti con le suddette deliberazioni giuntali dei Comuni di Mirto n. 32 del 14.3.22 e di Galati Mamertino, n. 52 del 14.3.22) costituente requisito di ammissione, idoneo per Legge a sostituire il documento cartaceo che l'avviso pubblico per cui è causa aveva prescritto quale mezzo di prova delle dette deliberazioni giuntali di approvazione del progetto.

–
Può allora concludersi che il provvedimento di esclusione della domanda di finanziamento, oggi impugnato, è illegittimo, e dovrà essere annullato, per la patente violazione delle suddette norme (i.e.: artt. 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e degli artt. 2699 e 2700 c.c.); e sotto il profilo dell'eccesso di potere e di violazione dell'art. 6 della L. n. 241/90 per non avere correttamente percepito il tenore delle dichiarazioni sostitutive e della deliberazione di G.M. n. 35 del 14.3.2022 del Comune di San Salvatore di Fitalia, alla luce dei quali avrebbe dovuto ritenere che, con le modalità sopra esposte, il Comune di San Salvatore di Fitalia, l'unico che secondo l'avviso pubblico per cui è causa avrebbe dovuto dare la prova, in effetti, aveva dato la prova dell'approvazione del progetto ad opera degli Organi competenti per Legge dei tre Comuni (le Giunte Municipali) con modalità equipollente ex lege (i.e.: art. 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i.) a quella richiesta dall'avviso pubblico.

I.4. In via subordinata: la seconda censura del provvedimento di esclusione.

Sotto altro aspetto, la palese illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui non ha ritenuto idonea la suddetta modalità di prova del possesso del requisito (i.e.: della dichiarazione sostitutiva) è viepiù confermata sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà con le prescrizioni della lex specialis di gara (i.e.: l'avviso pubblico per cui è causa) che proprio per valorizzare la possibilità dei Comuni di comprovare mediante dichiarazioni sostitutive il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione della domanda di finanziamento, ha normato il procedimento formalizzando che il Ministero della Cultura si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o comunque nel corso della procedura ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; e, con il modello di domanda predisposto, ha imposto che i richiedenti il finanziamento effettuassero espressa dichiarazione ex d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. al fine di mostrare la consapevolezza del fatto che il Ministero resistente avrebbe potuto effettuare i suddetti controlli ex art. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., laddove, per l'appunto, l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rubricato "accertamenti d'ufficio", violato dal Ministero resistente, dispone che:

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

*

L'appena rilevata illegittimità del provvedimento di esclusione assume ancora più corpo alla luce della disciplina recata dal suddetto comma 2 dell'art. 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i., letto in combinato disposto con il successivo comma 3 bis, introdotto dal D.L. n. 76/2020 e con l'appena trascritto art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la quale è stata violata -- unitamente alla contraddetta disciplina dell'avviso pubblico sui controlli d'ufficio delle dichiarazioni sostitutive -- perché imponeva, anche in sede di controllo, l'acquisizione d'ufficio delle delibere in questione perché si trattava di atti (i.e.: le deliberazioni di G.M. in possesso di altre amministrazioni) di cui il Comune di San Salvatore di Fitalia ha indicato in modo specifico la data ed il numero di adozione da parte del Comune di Mirto e Galati Mamertino.

**

I.5. In via subordinata: l'illegittimità dell'avviso pubblico sotto i sopra esposti profili.

In via del tutto subordinata, per la denegata ipotesi in cui la disciplina recata dall'avviso pubblico non dovesse essere interpretata nei sensi esposti dagli odierni ricorrenti in termini di compatibilità con la suddetta disciplina di Legge che consente l'equipollente documentazione della prova dell'approvazione del progetto per il quale si è chiesto il finanziamento, gli artt. 4, 7 e 11 dello stesso avviso pubblico sopra citati sono illegittimi e dovranno essere annullati per la violazione degli artt. 18 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 43 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nella parte in cui, per l'appunto, hanno violato l'obbligo incombente sul Ministero della Cultura di acquisire d'ufficio le deliberazioni giuntali del Comune di Mirto e di Galati Mamertino avendo contezza degli estremi specificati dal Comune di San Salvatore di Fitalia con la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.3.2022 allegata alla domanda di finanziamento e costituente l'oggetto delle dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. ivi rese in ossequio alle prescrizioni dello stesso Avviso pubblico.

Inoltre, il medesimo avviso pubblico è pure illegittimo e dovrà essere annullato --- nella parte in cui ha prescritto l'esclusione per il caso di omessa produzione del detto provvedimento di approvazione del progetto da parte dei Comuni aggregati --- sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità nella parte in cui, per un verso, ha richiesto che il soggetto promotore fornisca la sola prova documentale dei provvedimenti di approvazione del progetto da parte dell'organo competente dei comuni aggregati; e, per altro verso, ha ammesso ed anzi imposto che la prova dei requisiti/presupposti di ammissione fosse data mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. stigmatizzando che avrebbe esercitato il potere di controllo della veridicità delle dichiarazioni previsto dalla Legge (i.e.: l'art. 43 e l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

Sicché dall'illegittimità degli artt. 4, 7 e 11 dell'avviso pubblico scaturisce l'illegittimità del provvedimento di esclusione, che dovrà essere annullato, perché, per l'appunto, la relativa motivazione è stata ancorata alla disciplina espulsiva scaturente dal combinato disposto dei suddetti articoli per il caso, verificatosi nella fattispecie (in modo non proprio corrispondente all'ipotesi contemplata dall'avviso), della detta omessa produzione delle deliberazioni giuntali di approvazione del progetto in questione dei due comuni aggregati (Mirto e Galati Mamertino).

**

II. In via subordinata. L'altro aspetto dell'illegittimità del provvedimento di esclusione, scaturente dall'erronea interpretazione del protocollo di intesa in concreto depositato a corredo della domanda di finanziamento e dall'eccesso di potere per contraddittorietà con la disciplina recata dalla lex specialis di gara.

L'art. 4 dell'avviso pubblico per cui è causa, rubricato "Soggetti richiedenti/soggetti attuatori ammissibili", con i commi 3 e 5, ha prescritto che:

3. Nel caso di aggregazioni di più Comuni la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila.

5. Il Comune proponente è l'unico referente nei confronti del Ministero della Cultura per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale.

In modo consequenziale, l'Avviso pubblico per cui è causa ha prescritto che la domanda dovesse essere sottoscritta dal Comune proponente – capofila dell'aggregazione in rappresentanza dei Comuni aggregati; così come ha prescritto che le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fossero rese dal Comune proponente anche in nome e per conto dei Comuni aggregati; così come ha prescritto che la documentazione dovesse essere depositata dallo stesso Comune proponente.

Come si è detto sopra, in ossequio alle prescrizioni imposte, e al modello di domanda prescritto, dall'avviso pubblico, il Comune di San Salvatore di Fitalia, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, in nome proprio e anche in nome e per conto e, quindi, in rappresentanza dei Comuni di Galati Mamertino e di Mirto:

i. Ha formulato la (testualmente): Domanda di ammissione per interventi “Fondo Borghi” PNNR-M1C3-2.1”.

ii. Ha effettuato plurime dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fra le quali, sempre per conto proprio e anche in nome e per conto degli altri due Comuni aggregati le seguenti con le quali, impegnandosi solennemente anche a porre in essere gli adempimenti relativi all'attuazione della progettazione e all'espletamento delle gare ha speso poteri ordinariamente spettanti agli Organi dei Comuni aggregati:

- ha asseverato di possedere le risorse amministrative e tecniche per l'attuazione del progetto allegato alla domanda;

- si è impegnato a dare attuazione al progetto allegato alla domanda nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria.

- ha asseverato di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo delle risorse del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale presentata con la domanda di finanziamento.

- si è impegnato ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto Locale di rigenerazione nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero della Cultura eventuali modifiche al Progetto e ai singoli interventi ivi previsti.

- ha asseverato di essere a conoscenza che il Ministero della Cultura si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o comunque nel corso della procedura ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

-

L'Avviso pubblico ha prescritto pure che i suddetti poteri del Comune proponente – capofila fossero documentati con la produzione di un atto di aggregazione.

Cogliendo appieno la lettera e la ratio del suddetto avviso pubblico, i Comuni odierni ricorrenti hanno stipulato un protocollo d'intesa atipico, i cui contenuti sono stati sopra trascritti, con il quale, in effetti, con apposita delega, hanno trasferito al Comune di San Salvatore i relativi poteri di modo che lo stesso potesse utilmente spenderli sia nella fase di presentazione della domanda di finanziamento e di approvazione degli atti presupposti, fra i quali pure la nomina del RUP, sia nelle successive fasi di acquisizione del finanziamento e di attuazione del progetto, tanto è vero che, fra gli altri poteri, è stato delegato il potere di nomina del RUP che in concreto è stato nominato dal Comune di San Salvatore di Fitalia il quale ha pure provveduto a richiedere ed ottenere il CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO) DELL'INVESTIMENTO.

In somma sintesi, il suddetto protocollo ex artt. 15 e 11 della L. n. 241/1990 e s.m.i. costituisce una vera e propria c.d. delegazione amministrativa intersoggettiva dei poteri spendibili ai fini del procedimento di finanziamento per cui è causa e degli atti presupposti (Cassazione civile sez. unite, 12/11/2021, n. 33852).

Per tale ragione i Comuni ricorrenti hanno correttamente ritenuto che il suddetto accordo di aggregazione, oltre a legittimare il Comune proponente a spendere i suddetti poteri di impegno propri degli Organi dei Comuni aggregati, consentisse pure il trasferimento del potere di approvazione dell'intero progetto in capo al Comune promotore – capofila al quale, per tale motivo, avevano conferito i poteri con il suddetto protocollo ex artt. 15 e 11 della L. 241/1990 e s.m.i., tanto è vero che, come si è visto, la firma del protocollo d'intesa dell'11 febbraio 2022 era stata preceduta dalle relative deliberazioni di G.M. n. 14 del 9.2.2022 del Comune di San Salvatore di Fitalia; n. 13 dell'11.2.2022 del Comune di Mirto; e n. 30 del 10.2.2022 del Comune di Galati Mamertino, volte ad autorizzare il trasferimento dei poteri in questione con la sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Nel suddetto quadro, pur non essendovi l'esigenza per effetto della testé citata preventiva delegazione amministrativa intersoggettiva dei poteri conferiti al Comune di San Salvatore di Fitalia anche ai fini dell'approvazione ed allegazione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, solo per eccesso di

zelo, i Comuni di Mirto e di Galati Mamertino hanno approvato il progetto con le deliberazioni giuntale, n. 32/2022 e 52/2022 del 14 marzo 2022, e il Comune di San Salvatore di Fitalia ha approvato l'intero progetto con deliberazione di G.M. n. 35 del 14 marzo 2022 evidenziando l'avvenuta previa approvazione giuntale del medesimo progetto da parte dei suddetti Comuni aggregati che non ha allegato perché le ha considerate atti afferenti i reciproci rapporti interni, che non dovevano essere messe a diretta conoscenza del Ministero della Cultura:

1) Sia in ragione del ruolo attribuito dall'avviso pubblico al soggetto promotore quale unico referente capace di impegnare con la propria sottoscrizione e con le proprie dichiarazioni sostitutive i Comuni aggregati sulla base dell'allegazione del solo atto di aggregazione costituente l'atto di legittimazione.

2) Sia in ragione dell'effettivo tenore della delegazione amministrativa intersoggettiva che i Comuni aggregati avevano conferito al Comune di San Salvatore di Fitalia con il testé citato protocollo sottoscritto in data 11 febbraio 2022.

La conclusione.

Dal suddetto quadro deriva la palese illegittimità del provvedimento di esclusione oggi impugnato poiché il Ministero della Cultura ha erroneamente ritenuto che la domanda di finanziamento dovesse essere respinta per l'omessa allegazione dei provvedimenti di approvazione del progetto in parola da parte dei Comuni aggregati, e ciò, si ripete, per il semplice fatto che alla luce della chiara disciplina recata dall'avviso pubblico apertamente contraddetta dal Ministero della Cultura con l'impugnato provvedimento e sulla scorta della suddetta delegazione amministrativa intersoggettiva, l'approvazione del progetto avrebbe dovuto essere effettuata e spesa nei confronti del Ministero resistente solamente dal Comune promotore – capofila come è in effetti avvenuto in modo pure rafforzato e tale da non lasciare dubbi o perplessità sui poteri che gli erano stati delegati, ossia esponendo in detta deliberazione giuntale gli estremi delle deliberazioni di giunta con le quali i Comuni aggregati avevano previamente approvato lo stesso progetto; con la conseguenza che, sotto altro aspetto, l'illegittimità è ancor più marcata in ragione del fatto che, in effetti, è stata data pure la prova dell'intervenuta adozione delle deliberazioni giuntali di approvazione del progetto adottate dai Comuni aggregati, sicché, anche sotto tale versante, ridondano i vizi degli atti impugnati fatti valere con il sopra spiegato primo motivo di ricorso che deve ritenersi quivi trascritto.

II.1. In via subordinata: l'illegittimità dell'avviso pubblico sotto i sopra esposti profili.

In via del tutto subordinata, per la denegata ipotesi in cui la disciplina recata dall'avviso pubblico non dovesse essere interpretata nei sensi esposti dagli odierni ricorrenti in termini di compatibilità dell'assolvimento dell'onere di produrre il provvedimento di approvazione del progetto adottato dagli Organi competenti dei Comuni aggregati con la produzione del provvedimento di approvazione del progetto da parte del Comune promotore – capofila, allora gli artt. 4, 7 e 11 dello stesso avviso pubblico sopra citati sono illegittimi e dovranno essere annullati:

II.1.1. Sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità data la palese contraddittorietà fra la parte dell'avviso pubblico sopra riportata, che ha attribuito al Comune promotore – capofila l'esercizio di tutti i sopra specificati poteri in sostituzione dei Comuni aggregati legittimandolo a ciò con la stipula di un accordo di aggregazione da produrre a corredo della domanda; e, per altro verso, in modo irrazionale, ha imposto la produzione, a pena di esclusione, del provvedimento di approvazione del progetto da parte dei Comuni aggregati ancorché avesse imposto il trasferimento dei poteri al Comune promotore, la qualcosa, comunque, era avvenuta nella fattispecie in modo concreto con la suddetta delegazione amministrativa intersoggettiva posta in essere con il suddetto protocollo d'intesa.

II.1.1. Sotto il profilo della violazione degli artt. 15 e 11 della L. n. 241/1990 e s.m.i., nella misura in cui, con l'accordo gli Enti Locali pongono in essere il trasferimento dei poteri di approvazione del progetto come è avvenuto nel caso a mano.

Con la conseguenza che, in entrambi i casi, non era necessaria la produzione del provvedimento di approvazione del progetto da parte degli Organi competenti dei Comuni aggregati; e, quindi, non poteva essere adottato il provvedimento di esclusione oggi impugnato che resta viziato in via derivata per effetto del sicuro annullamento in parte qua degli artt. 4, 7 e 11 dell'avviso pubblico per cui è causa.

III. L'illegittimità derivata degli epigrafati impugnati atti consequenziali.

Per effetto del sicuro annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione della domanda di finanziamento dei Comuni ricorrenti, scaturisce l'illegittimità derivata e caducante, che dovrà determinare l'annullamento, degli atti presupponenti specificati nell'epigrafe del presente atto, identificati con il seguenti paragrafi 2.2.; 2.3; 2.4 (2.4.1., 2.4.2, 2.4.3. e 2.4.4.); e 2.5., che devono ritenersi qui trascritti, inclusa la graduatoria relativa alla Regione Sicilia con riferimento alle somme messe a disposizione dal PNNR

per la linea di intervento per la cui assegnazione i Comuni ricorrenti hanno formulato la testé citata domanda di finanziamento.

IV La domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

Per effetto dell'accoglimento dei sopra spiegati motivi di ricorso, con l'annullamento degli atti impugnati, l'adito Tar dovrà condannare il Ministero resistente al risarcimento del danno in forma specifica in favore degli odierni Comuni ricorrenti, ovvero all'ammissione degli stessi alla successiva fase di valutazione del merito, e, quindi, alla riedizione e/o adozione dei seguenti segmenti procedurali successivi:

a) La riformulazione ed approvazione della graduatoria della Regione Sicilia per effetto dell'ammissione dei Comuni ricorrenti con riferimento alla ripartizione delle risorse attribuite alla Regione Sicilia per la linea B dell'intervento;

b) La valutazione del progetto proposto dai Comuni ricorrenti con l'attribuzione del relativo punteggio di merito ai sensi della disciplina recata dall'avviso pubblico per cui è causa.

c) La consequenziale concessione del finanziamento in ossequio all'avviso pubblico per cui è causa per effetto della sussistenza delle risorse assegnate alla Regione Sicilia.

DOMANDA CAUTELARE

La sussistenza del fumus boni juris è palese.

E' pure palese la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile poiché, ove non fosse concessa l'invocata misura cautelare, nella more della definizione del giudizio, i Comuni ricorrenti perderebbero definitivamente il diritto alle agevolazioni per cui è causa, di matrice comunitaria, con l'irreparabile pregiudizio della definitiva compromissione della possibilità di realizzare l'attività del progetto per il quale hanno chiesto il finanziamento posto che, come emerge dal provvedimento di approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili e finanziabili, il plafond a disposizione non è idoneo a coprire la richiesta di finanziamento dei Comuni ricorrenti necessaria ai fini della realizzazione del progetto.

Per tale motivo, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia sospendere i provvedimenti impugnati ed al contempo ordinare al Ministero resistente di inserire i ricorrenti nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa e, quindi, di dar corso ai conseguenti segmenti procedurali sopra specificati in sede di domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

PTM

nell'interesse dei Comuni di San Salvatore di Fitalia, di Galati Mamertino e di Mirto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", come sopra rappresentati e difesi, si chiede che l'Ecc.mo TAR odiernamente adito, voglia:

In sede cautelare:

I. sospendere i provvedimenti impugnati ed al contempo ordinare al Ministero resistente di inserire i Comuni ricorrenti nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l'adozione degli atti consequenziali inclusa la riformulazione della graduatoria e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, nonché con la stipula della convenzione, sopra specificati in sede di domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

Nel merito

II. Annullare i provvedimenti impugnati e condannare il Ministero resistente ad inserire i ricorrenti nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l'adozione degli atti consequenziali, dei provvedimenti, ed alla stipula della convenzione, specificati sopra nella parte del ricorso dedicata al risarcimento del danno in forma specifica.

III. Condannare il Ministero resistente a rifondere le spese, competenze ed onorari di lite oltre le spese generali, quelle di contributo unificato, IVA e CPA....

LA TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO

N. 6010/2022 Reg. Prov. Cau. adottata dal T.A.R. Lazio – Sede di Roma – Sezione

Seconda Quater, nell'ambito del giudizio iscritto al N. 10215/2022 R.G., con la

quale è stata ordinata la presente integrazione del contraddittorio:

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

AVV. NATALE BONFIGLIO
VIA CAMICIOTTI, N. 102, MESSINA – VIA DANTE, N. 3, BROLO

sul ricorso numero di registro generale 10215 del 2022, proposto da Comune di San Salvatore di Fitalia, Comune di Galati Mamertino, Comune di Mirto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Alcara Li Fusi, Comune di San Marco D'Alunzio, Comune di Santa Lucia del Mela, Comune di Bivona, Comune di Calamonaci, Comune di San Mauro Castelverde, Comune di Castel di Lucio, Comune di Pettineo, Comune di Motta D'Affermo, Comune di Sant'Angelo Muxaro, Comune di Joppolo Giancaxio, Comune di Santa Elisabetta, Comune di Buscemi, Comune di Casalvecchio Siculo, Comune di Antillo, Comune di Limina, Comune di Ustica, Comune di Polizzi Generosa, Comune di Gratteri, Comune di Tusa, Comune di Santo Stefano Quisquina, Comune di San Biagio Platani, Comune di Assoro, Comune di Ventimiglia di Sicilia, Comune di Mezzojuso, Comune di Novara di Sicilia, Comune di Roccavaldina, Comune di Villafrati, Comune di Ucria, Comune di Raccuja, Comune di Floresta, Comune di Poggioreale, Comune di Isnello, Comune di Tripi, Comune di Bisacquino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Della nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l'Unità di Missione per l'attuazione del PNNR del segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia (capofila con rappresentanza) l'esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEu.

2. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/ o consequenziale, inclusi:

2.1. L'atto a cui ha fatto riferimento la nota del 26 maggio 2022, di cui sopra, con il quale il Ministero resistente ha esitato ed approvato le verifiche formali relative al possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di valutazione delle proposte, e, quindi, ha disposto l'esclusione della domanda di finanziamento dei Comuni ricorrenti ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto Avviso per i motivi di seguito riportati: - risulta allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all'art. 4, paragrafo 9, lett. d). Non risultano allegate le delibere dei Comuni aggregati.

2.2. La graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 dell'Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di ambiti e criteri di valutazione ivi riportati.

2.3. La nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, con la quale il Direttore dell'Unità di Missione e RUP ha trasmesso al segretariato generale del Ministero della Cultura: - L'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione;

- Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021;

- Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili (All. 3).

2.4. Il decreto del 7 giugno 2022, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Cultura:

2.4.1. Ha approvato l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021;

- Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento.

2.4.2. Ha individuato l'onere finanziario.

2.4.3. Ha disciplinato i conseguenti obblighi dei soggetti attuatori (ex art. 3) e le modalità di attuazione degli interventi (ex art. 4), le modalità di erogazione delle risorse (ex art. 5), l'utilizzo delle economie (ex art. 6) ed il monitoraggio e rendicontazione (ex art. 7).

2.4.4. I disciplinari all'uopo sottoscritti con i soggetti attuatori, non conosciuti.

2.4.5. Gli atti con i quali sono stati erogati i finanziamenti.

2.4.6. Gli altri atti infra specificati, ivi incluso, in via subordinata, l'avviso pubblico

del 20 dicembre 2021.

e per l'accoglimento

delle domande specificate in calce al ricorso introduttivo del giudizio iscritto dinanzi al Tar di Palermo e reiterate nel ricorso per riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a, introduttivo del presente giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene indicata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

- il numero di registro generale del procedimento;

- il nominativo della parte ricorrente;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;

- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;

- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

- Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 gennaio 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO>>.

--

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Interna Seconda Quater del Tar per il Lazio – Sede di Roma n. 6010/2022 del 28.09.2022, adottata in seno al giudizio iscritto al N.

10215/2022 R.G. del medesimo Tar, al fine di far conseguire la conoscenza legale del ricorso introduttivo da parte dei controinteressati, da intendersi tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della Cultura in data 20 dicembre 2021.

Si comunica, altresì, che l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata per il 17 gennaio 2023, ore di rito.

Si allega:

- 1) Copia conforme del Ricorso in riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a., del giudizio iscritto al n. 1270/2022 R.G. del Tar Per La Sicilia – Sede Di Palermo, iscritto al N. 10215/2022 R.G. del T.A.R. per il Lazio – Sede di Roma
- 2) Copia conforme del testo integrale dell'ordinanza resa dal Tar per il Lazio – Sede di Roma – Sezione Interna Seconda Quater n. 6010/2022 pubblicata il 28.09.2022, emessa in seno al giudizio iscritto al N. 10215/2022 R.G. del medesimo Tar.

Roma, lì 3 ottobre 2022

Avv. Natale Bonfiglio